



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione pervenuta dalla società R.I.D.A. Ambiente S.r.l., da ultimo integrata in data 29 novembre 2021;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecologia Viterbo S.r.l. ("Ecologia Viterbo") è una società che opera nel

settore dei rifiuti urbani indifferenziati, attraverso un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (“TMB”) del Rifiuto Urbano Residuo (“RUR”) e una discarica per lo smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento¹. Nel 2020, Ecologia Viterbo ha generato un fatturato pari a circa 24 milioni di euro.

2. R.I.D.A. Ambiente S.r.l. (“RIDA”) è una società attiva nel trattamento del RUR attraverso un impianto di Trattamento Biologico Meccanico (“TBM”) sito ad Aprilia (LT)². Nel 2020, RIDA ha generato un fatturato pari a circa 30 milioni di euro.

II. LA DENUNCIA DI RIDA

3. Nella propria segnalazione, da ultimo integrata lo scorso 29 novembre 2021, RIDA ha dato conto di una serie di ostacoli all’esercizio della propria attività, da ultimo generati dal rifiuto, da parte di Ecologia Viterbo, di garantire accesso alla propria discarica per lo smaltimento degli scarti dell’impianto di RIDA. In particolare, Ecologia Viterbo avrebbe continuativamente negato l’accesso al proprio impianto di smaltimento degli scarti generati dalla raccolta urbana indifferenziata, *“assume[ndo] iniziative pretestuose, volte alla defatigatoria contestazione dell’operato di Rida Ambiente con l’effetto di differire, se non addirittura non consentire, l’omologa del rifiuto prodotto dalla scrivente e di mettere in forse, vista la ben nota situazione (saturazione degli stoccaggi per assenza di sbocchi fuori Regione), la stessa continuità del servizio di trattamento reso dalla scrivente”*. Secondo RIDA il vantaggio economico di Ecologia Viterbo ad escluderla dal mercato appare legato al fatto che la stessa è presente, oltre che nello smaltimento, anche nella fase a monte del trattamento, sia direttamente che attraverso partecipazioni societarie riconducibili, secondo il segnalante, ad un unico centro di interessi rappresentato *[omissis]*^{*3}.

¹ Il capitale sociale di Ecologia Viterbo è detenuto da Ecologia 2000 S.p.a. (50%) e da Viterbo Ambiente Soc. consortile A.R.L. (50%).

² Il capitale sociale di RIDA è interamente detenuto da una persona fisica.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021, Doc. 41, e all. 72.

III. IL CONTESTO FATTUALE

III.1 Descrizione del settore di riferimento

III.1.1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati: RD vs. RUR

4. Il settore di interesse ai fini del presente procedimento è quello della filiera dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (cd. “RSU”): la prima fase è quella della raccolta, che viene operata a livello locale, comunale o per ambito territoriale ottimale (“ATO”) a seconda della Regione interessata, in regime di monopolio legale. Parte dei rifiuti urbani raccolti viene destinata alle diverse filiere di raccolta differenziata (organico, imballaggi, legno, ecc., c.d. “RD”), mentre la parte residua è costituita dai rifiuti urbani residui (“RUR”) e rappresenta dunque quella quota parte dei rifiuti urbani non pericolosi che non possono essere avviati a recupero per la generazione di materia prima secondaria.

III.1.2. Il trattamento dei RUR

5. Prima del conferimento in discarica, i RUR vengono trattati in appositi impianti di trattamento, nell’ottica di ridurre per quanto più possibile il volume di materiali conferiti in discarica (la quale si colloca ovviamente al gradino più basso della cd. “gerarchia dei rifiuti”). In particolare, i RUR raccolti vengono trattati in appositi impianti che, secondo quanto rappresentato dal segnalante, possono essere raggruppati in tre categorie:

- Impianti di Trattamento Biologico Meccanico (i già citati “TBM”), in cui il processo di essiccamento aerobico dei rifiuti avviene prima della vagliatura meccanica;
- Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (i già citati “TMB”), in cui il processo di essiccamento aerobico dei rifiuti avviene dopo la vagliatura meccanica;
- Impianti di Trattamento Meccanico (“TM”), che non dispongono del processo di essiccazione biologica e svolgono solamente una tritovagliatura dei rifiuti (ossia senza la produzione separata di reflui da materiale organico).

6. Gli impianti di TBM, TMB e TM producono le seguenti tipologie di materiali:

- scarti da smaltire in discarica, detti anche “sovvallo”, con una percentuale pari all’incirca al 55% sul totale della materia in uscita a valle del trattamento (che varia tuttavia a seconda della tipologia di impianto);
- il cd. combustibile solido secondario (“CSS”, anche detto combustibile da

rifiuto, “CDR”), che viene utilizzato per il recupero energetico presso impianti di termovalorizzazione/inceneritori o da cementifici per la produzione dell’energia necessaria allo svolgimento del loro ciclo produttivo. La percentuale di CSS in uscita è, sul totale complessivo dei rifiuti generati a valle del trattamento, pari all’incirca al 30%;

– in quantità minore (circa il 15% sul totale dei rifiuti in uscita), frazioni riciclabili (in prevalenza metalli e reflui)⁴.

7. Se da un lato le frazioni riciclabili ricavate a valle del trattamento vengono immesse nelle diverse filiere di recupero settoriali, per il riutilizzo per la produzione di materia secondaria, e il CSS può essere impiegato per la produzione di energia attraverso un processo di c.d. termovalorizzazione (o per le esigenze energetiche di alcuni impianti industriali), gli scarti si pongono al gradino più basso della “gerarchia” dei rifiuti e vengono conferiti in discarica, senza alcun ulteriore trattamento.

8. Secondo il segnalante RIDA, gli impianti TBM sarebbero in grado, rispetto a quelli che impiegano la tecnologia TMB, di minimizzare gli scarti da smaltire in discarica e di produrre un CSS di migliore qualità (ossia con una migliore resa energetica per unità di peso); RIDA dispone dell’unico impianto TBM attualmente presente nella Regione Lazio. Sia gli impianti TBM che TMB presentano poi, a loro volta, caratteristiche di resa e di qualità del prodotto trattato che, sempre nella prospettazione del segnalante, sarebbero notevolmente superiori a quelle degli impianti TM, che non dispongono della fase di essiccazione anaerobica del prodotto e dunque generano un CSS con caratteristiche di resa energetica peggiori, a causa della sua maggiore umidità⁵.

III.1.3. Lo smaltimento degli scarti e la termovalorizzazione del CSS

9. La successiva fase dello smaltimento ha ad oggetto il conferimento in discarica degli scarti di lavorazione e la termovalorizzazione del CSS.

10. Per l’ingresso in discarica, gli scarti in uscita dall’impianto di trattamento sono soggetti alla verifica di conformità operata dal gestore della discarica (c.d. “omologa”), che consiste in un’attività di campionatura del rifiuto tesa a verificare la sua conformità ai parametri normativi vigenti⁶. Secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico

⁴ Sulle diverse percentuali di materiali in uscita dagli impianti di trattamento, cfr. Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, pag. 9, Doc. 45; cfr. anche provvedimento del 12 dicembre 2018, n. 27456, caso I831, *Gare AMA servizio smaltimento rifiuti*, in Boll. n. 48/2018, par. 13.

⁵ Cfr. verbale di audizione di RIDA del 17 giugno 2021 (Doc. 8) e Doc. 5 e 9.

⁶ Cfr., sul punto, l’articolo 7-ter del D.Lgs. n. 36/2003.

Ambientale), gli scarti non possono essere smaltiti “*in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*”.

11. Al riguardo, sulla base delle informazioni disponibili, per l’anno 2021 la Regione Lazio ha stipulato accordi per il conferimento di rifiuti con la Regione Abruzzo e con la Regione Toscana⁷, ma – stando alle più recenti notizie di stampa – quest’ultima avrebbe recentemente manifestato la propria volontà di non rinnovare l’accordo per l’anno 2022.

12. Non esistono invece vincoli normativi di carattere territoriale per lo smaltimento del CSS in quanto, in base all’art. 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti di termovalorizzazione sono qualificati come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

III.2. La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Lazio

III.2.1. Gli operatori presenti ai diversi stadi della filiera

13. I rifiuti urbani prodotti nel Lazio sono pari a circa 2,97 milioni di tonnellate all’anno⁸. Tra i diversi operatori che presentano il servizio di raccolta su base locale nella Regione Lazio, il principale in termini di quantitativi di RSU raccolti (con circa 1,745 milioni di tonnellate all’anno⁹) è AMA S.p.a. (“AMA”), società *in house* del Comune di Roma Capitale, che gestisce in monopolio legale la raccolta urbana nell’ambito di Roma Capitale.

14. La successiva fase di trattamento dei RUR che non possono essere avviati a riciclo viene in parte svolta direttamente da AMA, attualmente attraverso un solo impianto di trattamento TMB sito a Rocca Cencia (RM), mentre per circa l’80% del totale (pari a circa 700.000 tonnellate l’anno¹⁰) viene affidata a soggetti terzi. È di pubblico dominio il fatto che negli ultimi anni AMA, al fine di trattare e smaltire parte dei RUR prodotti, si sia dovuta rivolgere fuori

⁷ Cfr., sul punto, anche Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, pag. 22, Doc. 45.

⁸ Cfr. deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante “*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*”, in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1 (di seguito anche solo il “Piano”), pag. 79 (dato relativo all’anno 2017).

⁹ Cfr. provvedimento del 12 dicembre 2018, n. 27456, caso I831, *Gare AMA servizio smaltimento rifiuti*, in Boll. n. 48/2018, par. 13 (dato relativo all’anno 2017); nel 2020, AMA ha raccolto circa 1,571 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (cfr. bilancio di AMA relativo all’anno 2020, pag. 44, disponibile sul sito Internet di AMA).

¹⁰ Cfr. bilancio di AMA relativo all’anno 2020, pag. 48, disponibile sul sito Internet di AMA.

Regione, da ultimo tramite alcune gare predisposte da Invitalia S.p.A. nella primavera del 2021.

15. Inoltre, sulla base delle informazioni agli atti e disponibili nel bilancio 2020 di AMA e nel Piano rifiuti della Regione Lazio¹¹, nella Regione Lazio sono presenti i seguenti impianti di trattamento dei RUR:

- l’impianto TBM di RIDA sito ad Aprilia (LT), segnalante nel presente caso, che come anticipato sembra essere attualmente l’unico impianto TBM presente nella Regione Lazio;
- gli impianti TMB gestiti da:
 - AMA, con il già citato impianto sito a Roma (Rocca Cencia);
 - E. Giovi S.r.l., con due impianti siti a Roma (Malagrotta 1 e Malagrotta 2);
 - Ambiente Guidonia S.r.l., con un impianto sito a Roma (Guidonia di Montecelio), che allo stato risulta tuttavia chiuso;
 - SAF S.p.A., con un impianto sito a Colfelice (FR);
 - Ecologia Viterbo, con un impianto sito a Viterbo;
- gli impianti TM gestiti da:
 - Centro Servizi Ambientali S.r.l., con un impianto sito a Castelforte (LT);
 - Refecta S.r.l., con un impianto sito a Cisterna di Latina (LT);
 - Ecosystem S.p.a., con un impianto sito a Pomezia (RM);
 - Porcarelli Gino & Co. S.r.l., con un impianto sito a Roma (Rocca Cencia).

16. Nella fase dello smaltimento (termovalorizzazione per il CSS e scarica per gli scarti), sono invece attivi i seguenti impianti:

- per il CSS, l’impianto di termovalorizzazione gestito da Acea Ambiente S.r.l. (“Acea Ambiente”), ubicato a San Vittore del Lazio (FR); si tratta dell’unico termovalorizzatore presente sul territorio della Regione Lazio;
- gli impianti di scarica degli scarti gestiti da:
 - MAD S.r.l. (“MAD”), con un impianto sito a Civitavecchia ed uno sito a Roccasecca (FR), entrambi recentemente chiusi per esaurimento delle volumetrie¹²;
 - Ecologia Viterbo, con il già citato impianto sito a Viterbo (che è dunque verticalmente integrato nelle fasi di trattamento e smaltimento); sulla

¹¹ Cfr. comunicazione di RIDA del 20 ottobre 2021 (Doc. 40); deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante “*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*”, in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1 (di seguito anche solo il “Piano”); bilancio di AMA relativo all’anno 2020, pag. 48, disponibile sul sito Internet di AMA.

¹² Cfr. comunicazione di RIDA dell’8 settembre 2021, Doc. 30, del 20 ottobre 2021, Doc. 40 e del 19 novembre 2021, Doc. 43, all. 96.

base delle informazioni disponibili, l'impianto di smaltimento di Ecologia Viterbo dispone di una capacità autorizzata pari a 1.125.000 mc e di una capacità residua pari a 180.000 mc¹³;

- Ecoambiente S.r.l. ("Ecoambiente"), con un impianto sito ad Albano Laziale (RM), che è stato riaperto con ordinanza del 15 luglio 2021 del Sindaco di Roma Capitale e con ordinanza del 16 luglio 2021 del Presidente della Regione Lazio, che hanno identificato gli impianti di trattamento che ad esso potranno avere accesso (tra cui non compare RIDA); sulla base delle informazioni disponibili, l'impianto di smaltimento di Ecoambiente dispone di una capacità autorizzata pari a 500.000 mc e di una capacità residua pari a 87.954 mc¹⁴.

17. Sotto il profilo soggettivo, secondo quanto rappresentato dal segnalante e riportato anche in alcuni articoli di stampa, le due discariche attualmente attive di Ecologia Viterbo e Ecoambiente sarebbero almeno in parte riconducibili ad un unico centro di interessi¹⁵ [omissis] che avrebbe peraltro una serie di partecipazioni in alcune società attive nella fase del trattamento dei rifiuti indifferenziati nella Regione Lazio [omissis].

18. Le attività di trattamento e smaltimento degli scarti in discarica sono regolate sulla base di tariffe attualmente predisposte dalla Regione Lazio per il caso di conferimento dei rifiuti ad impianti presenti sul territorio regionale¹⁶, mentre i prezzi per l'attività di termovalorizzazione del CSS vengono liberamente definiti dalle parti¹⁷.

19. Dalla situazione sopra rappresentata emerge uno scenario di *gap impiantistico*, in particolare in alcune aree regionali e soprattutto per la fase dello smaltimento: per quanto riguarda il CSS, nella Regione Lazio è presente un unico impianto di termovalorizzazione, che non è sufficiente a coprire la domanda regionale in ingresso e, pertanto, parte del CSS prodotto a livello regionale viene trasportata per lo smaltimento fuori Regione, trattandosi di un

¹³ La capacità autorizzata, di 1.125.000 mc, è pari alla somma dell'autorizzazione originaria di 850.000 mc per il terzo invaso, unico attualmente utilizzato, a cui è stata conferita un'autorizzazione per lo smaltimento di ulteriori 275.000 mc con determinazione della Regione Lazio del 10 ottobre 2019, n. G13577, disponibile sul sito della Regione Lazio); sulla capacità residua di 180.000 mc, cfr. la citata Relazione del Commissario *ad acta*, pag. 18, Doc. 45, e la comunicazione del segnalante del 16 luglio 2021, Doc. 9.

¹⁴ Cfr. comunicazione di RIDA del 6 agosto 2021, Doc. 16; sulla capacità autorizzata e residua di Ecoambiente cfr. ordinanza di riapertura della discarica di Ecoambiente della Sindaca di Roma del 15 luglio 2021, Doc. 44.

¹⁵ In tal senso, peraltro, dalle stesse visure camerali emerge che la medesima persona fisica riviste la carica di amministratore delegato di Ecologia Viterbo ed Ecoambiente (cfr. visure CCIAA).

¹⁶ Cfr. la ricostruzione offerta in proposito nella Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, Doc. 45, pag. 8. La tariffa di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento viene indicata dalla Regione Lazio ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005, recepito dalla DGR n. 516/2008 (cfr. Doc. 9 e Doc. 27).

¹⁷ Cfr. comunicazione di RIDA del 18 settembre 2020 (Doc. 5).

rifiuto speciale che non è soggetto a limitazioni normative alla propria circolazione sul territorio nazionale, seppur con potenziali maggiori costi per gli impianti di trattamento.

20. Per quanto riguarda gli scarti da smaltire in discarica, sono attualmente in funzione solo due impianti, uno sito a Viterbo ed uno, appena riaperto, ad Albano Laziale (mentre nessuna discarica è presente nei tre ATO di Rieti, Frosinone e Latina). In quest'ottica, nel dare conto di tale situazione di carenza impiantistica, l'ultimo Piano regionale dei rifiuti del Lazio del 2020 ha (i) previsto investimenti in nuovi impianti e il potenziamento di quelli attuali (investimenti rimasti tuttavia ancora inattuati); e, per un periodo transitorio triennale, (ii) stabilito che, in caso di carenza impiantistica in un determinato ATO, l'ATO deficitario possa utilizzare impianti presenti in altri ATO, nel rispetto del principio di prossimità e per un periodo massimo di 36 mesi¹⁸.

III.2.2. La posizione del segnalante RIDA

21. Come già anticipato, RIDA gestisce un impianto di trattamento dei RUR presente nel Lazio, sito ad Aprilia (LT), all'interno del territorio dell'ATO – Latina. L'impianto di RIDA ha una capacità produttiva autorizzata pari a 409.200 tonnellate/anno di rifiuto: siccome nel 2020 sono state trattate circa [omissis] tonnellate di rifiuto, ne deriva che in tale anno il [50-60%] della capacità dell'impianto non è stata utilizzata. Il [35-45%] circa del materiale in uscita dall'impianto di RIDA si trasforma in scarti, che devono essere conferiti in discarica¹⁹.

22. Nelle proprie comunicazioni, RIDA ha dato conto di una serie di condizioni che hanno possibilmente inciso sul mancato utilizzo di tale parte importante della propria capacità: la prima è relativa al mancato conferimento, da parte di AMA, di rifiuti da trattare presso il proprio impianto, nonostante secondo RIDA la capacità residua del proprio impianto potrebbe consentire la pronta risoluzione dell'attuale emergenza rifiuti a Roma²⁰. Il mancato conferimento all'impianto di RIDA dei rifiuti di Roma Capitale è stato messo

¹⁸ Cfr. deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, recante “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”, in Boll. Regione Lazio n. 116/2020, Suppl. 1, nel quale viene analizzato il fabbisogno impiantistico per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per l'intera Regione. Il Piano ha individuato i seguenti cinque ATO regionali: ATO - Frosinone; ATO - Latina; ATO - Rieti; ATO - Città metropolitana di Roma Capitale; ATO – Viterbo; il Piano prevede che ogni ATO dovrebbe avere uno o più impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni dell'ATO stesso.

¹⁹ Cfr. Doc. 5 e. Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 426/2020, Doc. 45, pag. 8.

²⁰ Cfr., e.g., comunicazione del 9 agosto 2021 (Doc. 17), in cui il segnalante si [Omissis].

in collegamento anche da AMA alla mancata disponibilità per RIDA (i) di adeguati siti di discarica nella Regione, nonché (ii) di sufficiente capienza per il proprio CSS presso l'unico impianto di termovalorizzazione presente a livello regionale a San Vittore, di proprietà di Acea Ambiente²¹.

23. L'indisponibilità di AMA a conferire i propri rifiuti presso l'impianto di RIDA, perdurando la grave crisi in merito agli sbocchi per i RUR prodotti sul territorio di Roma Capitale, sarebbe venuta meno nell'ambito di una riunione istituzionale svoltasi lo scorso 16 novembre con la partecipazione di rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale e di alcune imprese interessate. In questa occasione sarebbe infatti stata manifestata la disponibilità di AMA a conferire parte dei propri rifiuti al segnalante, e la possibilità che Acea Ambiente possa accogliere presso il proprio impianto di San Vittore maggiori tonnellate di CSS in uscita dal TBM di RIDA²².

24. La possibilità per RIDA di accettare e trattare grandi quantitativi di rifiuti indifferenziati provenienti da Roma Capitale, tuttavia, è strettamente legata all'accesso da parte di RIDA alle discariche presenti a livello regionale. In attesa del necessario (e previsto dal Piano regionale) potenziamento della capacità impiantistica nel medio-lungo periodo, considerato che gli impianti di trattamento non possono operare in assenza di un'adeguata volumetria di discarica a disposizione, il segnalante RIDA ha promosso negli ultimi anni plurimi contenziosi amministrativi nei confronti della Regione Lazio al fine di ottenere l'individuazione, da parte dell'ente locale, di una rete di discariche per lo smaltimento degli scarti in uscita dal proprio impianto. Da ultimo il TAR Lazio ha nominato un Commissario *ad acta* che, lo scorso 12 maggio 2021, ha stabilito che RIDA avrebbe potuto smaltire i propri scarti presso le due uniche discariche regionali al tempo operative, ossia quella di MAD a Civitavecchia (poi chiusa) e quella di Ecologia Viterbo. Seppur non localizzate nell'ATO di Latina dove si trova l'impianto di trattamento di RIDA, le due discariche sono state autorizzate ad operare in favore di RIDA in forza della citata previsione del Piano regionale del 2020 che consente il ricorso ad impianti di smaltimento presenti in altri ATO in caso di carenza impiantistica nell'ATO in cui è presente l'impianto di trattamento²³.

²¹ Cfr. comunicazione di RIDA del 19 febbraio 2020 (Doc. 2); verbale di audizione di RIDA del 17 giugno 2021 (Doc. 8); e comunicazione di RIDA del 20 ottobre 2021 (Doc. 40). [Omissis].

²² Cfr. Doc. 43 e Doc. 45.

²³ Cfr., da ultimo, sentenza del TAR Lazio, sez. 1Q, del 14 gennaio 2020, n. 426, con cui il TAR Lazio si è pronunciato intimando alla Regione di mettere a disposizione di RIDA una "rete integrata ed adeguata" di discariche in ambito regionale; e decreto del TAR Lazio, sez. 1Q, del 12 febbraio 2021, n. 1745, con la nomina, quale Commissario *ad acta*, del Direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Capo Dipartimento della Transizione Energetica del MITE).

25. Il 20 ottobre 2021, la discarica di MAD è stata tuttavia, come già anticipato, chiusa per esaurimento della volumetria disponibile²⁴, con la conseguenza che l'impianto di Ecologia Viterbo per RIDA rimane l'unico accessibile per il conferimento degli scarti sul territorio regionale (non è infatti ad essa accessibile l'impianto di Ecoambiente, riaperto a luglio 2021, essendo stato destinato al soddisfacimento del fabbisogno di altri impianti). Con determinazione del 5 agosto 2021, la Regione Lazio ha dunque fissato la tariffa provvisoria di accesso per RIDA all'unica discarica per essa attualmente designata, ossia quella di Ecologia Viterbo²⁵.

26. Tuttavia, ad oggi, come meglio illustrato nel seguito, tale accesso non è mai avvenuto. Attualmente RIDA prosegue la propria attività (come visto su scala ridotta) grazie (i) al conferimento di parte degli scarti ad una discarica sita in Toscana, la cui volumetria si sta tuttavia esaurendo (peraltro, in questo contesto, si richiama il possibile mancato rinnovo dell'accordo per il conferimento inter-regionale valido fino al 31 dicembre 2021); e, (ii) alla possibilità, accordata dalla Regione Lazio (e da ultimo prorogata fino all'8 dicembre 2021) di stoccare in via eccezionale gli scarti presso il proprio impianto, sia pur in una situazione di prossima saturazione degli stoccaggi²⁶.

IV. LE CONDOTTE CONTESTATE

27. Nonostante la severità della situazione e, in particolare, a valle della designazione, avvenuta in data 12 maggio 2021, da parte del Commissario *ad acta* dell'impianto di Ecologia Viterbo quale sede di smaltimento degli scarti di RIDA, a cui ha fatto seguito la già citata determinazione della Regione Lazio del 5 agosto 2021 di fissazione della tariffa di accesso alla discarica, Ecologia Viterbo ha invece posto in essere, dai primi di agosto 2021 sino ad ora, una serie di comportamenti tesi ad ostacolare l'accesso di RIDA alla propria discarica.

28. In tal senso, agli atti del procedimento è presente un intenso scambio di corrispondenza tra RIDA, Ecologia Viterbo e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che dà conto di come, in una prima fase compresa tra il 9

²⁴ Nella propria lettera del 26 ottobre, RIDA ha dichiarato che MAD non ha ritirato alcuna quantità di rifiuti da RIDA perché prossima all'esaurimento (Doc. 41).

²⁵ Cfr., sul punto, comunicazione di Ecologia Viterbo del 10 settembre 2021, Doc. 31.

²⁶ Sulla concessione, da parte della Regione Lazio, di un nulla osta temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti sino all'esito dell'omologa che deve svolgere Ecologia Viterbo, cfr. comunicazione di RIDA del 9 novembre 2021 (Doc. 42); sull'avvenuta proroga fino al prossimo 8 dicembre, in quella sede considerata dalla Regione Lazio non ulteriormente prorogabile, cfr. comunicazione di RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43). Sulla prossima saturazione degli stoccaggi di RIDA, cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

agosto 2021 e il 15 ottobre 2021²⁷, Ecologia Viterbo avrebbe subordinato la conclusione del contratto per il conferimento degli scarti alla rinuncia da parte di RIDA dell'applicazione del regime tariffario regionale, con applicazione di un "prezzo libero"²⁸. A valle di una riunione con le Prefetture di Roma e Latina, svoltasi in data 15 ottobre 2021, tesa a promuovere un accordo tra RIDA ed Ecologia Viterbo, Ecologia Viterbo ha poi messo da parte tale richiesta²⁹; in una propria comunicazione del 4 novembre, la Regione Lazio ha chiarito che l'accesso all'impianto per RIDA deve avvenire alle tariffe regionali³⁰.

29. In secondo luogo, sempre a partire dal 9 agosto 2021, Ecologia Viterbo sembra aver posto in essere una serie di comportamenti ostativi nell'ambito della procedura tesa all'omologa del rifiuto di RIDA: (i) in un primo momento, Ecologia Viterbo avrebbe osteggiato la richiesta di RIDA di fare ricorso ad un laboratorio terzo³¹, reputato poi necessario dalla Regione Lazio³² e anche dalla stessa Ecologia Viterbo³³; (ii) in un secondo momento, Ecologia Viterbo avrebbe dato conto dell'asserita mancanza di alcune autorizzazioni al trattamento di determinate categorie di rifiuti da parte dell'impianto di RIDA, sostenendo dapprima che le stesse non erano state trasmesse dal segnalante (pur trattandosi di dati pubblici) e poi che le autorizzazioni non erano conformi ai parametri legali³⁴. Anche su tale questione è intervenuta la Regione Lazio, invitando Ecologia Viterbo – a fronte "*della situazione emergenziale*" – a concludere celermente il procedimento di omologa, dedicandosi all'unica materia di competenza del gestore della discarica³⁵.

30. Infine, (iii) una volta avviate le procedure in contraddittorio tra le parti per l'omologa dei rifiuti prodotti dall'impianto di RIDA, a seguito del raggiungimento di risultati difformi prodotti da Ecologia Viterbo e RIDA nei due studi sull'analisi del rifiuto, Ecologia Viterbo si sarebbe rifiutata di procedere all'omologa del rifiuto di RIDA sulla base dei criteri interpretativi

²⁷ Cfr. lettera di Ecologia Viterbo del 9 agosto 2021 (Doc. 41, all. 74).

²⁸ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 10 settembre 2021 (Doc. 31).

²⁹ Cfr. comunicazione di RIDA del 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

³⁰ Cfr., sul punto, comunicazioni di RIDA del 26 ottobre e del 9 novembre 2021 e lettera della Regione Lazio del 4 novembre 2021 (Doc. 41 e 42).

³¹ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 9 agosto 2021 (Doc. 18, all. 1); comunicazione di RIDA del 18 agosto 2021 (Doc. 31); comunicazione di RIDA del 13 settembre 2021 (Doc. 32); comunicazione di Ecologia Viterbo del 14 settembre 2021 (Doc. 34); comunicazione di RIDA del 14 settembre 2021 (Doc. 36); comunicazione di Ecologia Viterbo del 17 settembre 2021 (Doc. 37).

³² Cfr. comunicazione della Regione Lazio del 15 novembre 2021 (Doc. 43, all. 86).

³³ Cfr. comunicazione di Ecologia Viterbo del 16 novembre 2021 (Doc. 43).

³⁴ Cfr., sul punto, comunicazioni di Ecologia Viterbo del 25 ottobre 2021 e di RIDA in pari data, trasmesse dal segnalante il 26 ottobre 2021 (Doc. 41).

³⁵ Cfr. lettera della Regione Lazio del 4 novembre 2021, trasmessa con comunicazione di RIDA del 9 novembre 2021 (Doc. 42).

definiti il 15 novembre dalla Regione Lazio, utilizzando una nota di ISPRA, proprio nell'ottica di risolvere l'ennesima situazione di stallo generatasi³⁶. Secondo quanto rappresentato da RIDA, il criterio di analisi indicato dalla Regione (rappresentato dal Manuale ISPRA n. 2/2009, che consente scostamenti di minima entità dai valori soglia del c.d. Indice Respirometrico Dinamico Potenziale, "IRDP"), è quello impiegato nell'analisi effettuata da RIDA, ed il suo utilizzo da parte di Ecologia Viterbo avrebbe condotto ad una pronta omologa del rifiuto (nell'ambito della medesima giornata del 15 novembre, come secondo RIDA concordato da Ecologia Viterbo nel corso di una riunione con la Regione Lazio).

31. Con una lettera del 16 novembre 2021, venendo meno all'impegno in precedenza assunto, Ecologia Viterbo avrebbe invece contestato la bontà del criterio indicato dalla Regione, assoggettando l'omologa del rifiuto di RIDA ad un regime transitorio contemplato dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 121/2020, che presuppone tuttavia il comprovato superamento dei parametri legali o, in alternativa, chiedendo la ripetizione del campionamento e delle analisi di omologa, che a questo punto sarebbero svolte da un laboratorio terzo scelto di comune accordo tra le parti. Ad oggi, non risulta che il procedimento di omologa sia stato concluso³⁷.

V. VALUTAZIONI

V.1. Il mercato rilevante

32. La condotta posta in essere da Ecologia Viterbo ha luogo sul mercato dello smaltimento degli scarti nella Regione Lazio sul quale operano, dal lato della domanda, gli impianti di trattamento di RUR e, sul lato dell'offerta, le discariche.

33. Il Piano regionale per il Lazio del 2020, come rappresentato nella parte in fatto del presente provvedimento, prevede l'obbligo per l'impianto di trattamento di smaltire gli scarti all'interno dell'ATO in cui ha sede l'impianto, con possibile conferimento in un ATO limitrofo per un periodo massimo di 36 mesi in caso di *deficit* impiantistico nell'ATO di produzione del rifiuto. A fronte della situazione di *gap* impiantistico che caratterizza la Regione Lazio, quest'ultima ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del TUA, due accordi con le Regioni Abruzzo e Toscana per il conferimento

³⁶ Cfr. comunicazione di RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43).

³⁷ Cfr. comunicazioni nella comunicazione dei RIDA del 19 novembre 2021 (Doc. 43).

dei rifiuti fuori Regione per l'anno 2021, ma per quanto allo stato noto, (i) ad oggi tali accordi non sono stati rinnovati e (ii) almeno la Regione Toscana ha manifestato la propria volontà di non rinnovare l'accordo.

34. Se da un lato, dunque, in uno scenario di corretto funzionamento del mercato, la dimensione del mercato dello smaltimento degli scarti in discarica sembrerebbe avere una dimensione corrispondente a quella dell'ATO in cui si trova l'impianto (che corrisponde di regola alla Provincia), o tutt'al più pluri-provinciale (che comprenda anche gli ATO limitrofi), laddove la Regione abbia sottoscritto accordi per il conferimento dei rifiuti fuori-regione è possibile che la dimensione del mercato sia, per determinate annualità per le quali siano in vigore tali accordi, anche più ampia.

35. Dall'altra parte, il conferimento fuori Regione è un'opzione a cui si fa ricorso in situazioni emergenziali, che non è equiparabile sotto il profilo concorrenziale al conferimento infra-Regione: (i) la prima motivazione in tal senso è legata al fatto che le attività di trattamento e smaltimento in discarica sono soggette a tariffa regolata, ma solo in alcune Regioni e, in ogni caso, con tariffazione difforme a seconda della Regione interessata; (ii) la seconda è evidentemente legata al costo di trasporto degli scarti fuori Regione. Ne consegue che per un impianto di trattamento il conferimento fuori Regione è un'alternativa di gran lunga meno appetibile rispetto al conferimento infra-regionale e, in alcuni casi, possibilmente impraticabile (a) laddove non vi siano accordi con le Regioni (circostanza che, evidentemente, non è nella disponibilità dell'impianto), e (b) laddove, in virtù del costo del trasporto fuori Regione e/o del tetto al prezzo che l'impianto è in posizione di pagare a fronte della tariffa regionale che è imposta alla sua attività, tale opzione non sia economicamente percorribile.

36. Inoltre, anche laddove il conferimento fuori Regione fosse nella disponibilità dell'impianto, tali conferimenti riguarderebbero necessariamente quantitativi contenuti di rifiuti trattati, in quanto, da un lato, gli operatori che accettano rifiuti da un'altra Regione lo fanno per quantitativi limitati alla capacità residua dopo aver soddisfatto il fabbisogno regionale proprio; dall'altro lato, poiché, in assenza di sbocchi sufficienti su base regionale, un impianto di trattamento non riesce ad aggiudicarsi ingenti quantitativi di rifiuti presenti sul mercato della raccolta, come è avvenuto peraltro nel caso di RIDA. Ciò appare confermato dal fatto che, dalle informazioni in atti, la motivazione principale per la quale AMA, il principale operatore di raccolta su base regionale, non voleva contrattualizzare RIDA è proprio la mancanza di sufficienti sbocchi in discarica su base regionale, non reputando a ciò

sufficiente l'accordo che RIDA ha attualmente in essere con una discarica sita nella Regione Toscana (peraltro in scadenza a fine anno).

37. Per queste ragioni, si ritiene che la dimensione geografica del mercato dello smaltimento degli scarti nel caso di specie sia al massimo corrispondente al territorio della Regione Lazio.

38. La condotta posta in essere su tale mercato da Ecologia Viterbo è suscettibile di generare effetti sul diverso mercato situato a monte in cui operano gli impianti di trattamento di RUR, tra cui quello della società RIDA, escludendo gli operatori che non hanno accesso agli sbocchi ad una scala sufficiente per competere efficacemente nell'acquisizione di commesse da parte degli operatori della raccolta presenti all'interno della Regione.

V.2. La posizione dominante di Ecologia Viterbo

39. Come indicato nel paragrafo III.2.1, a valle della chiusura dell'impianto di smaltimento di MAD, nel Lazio sono attive, allo stato, solo due discariche: la prima, di Ecologia Viterbo, sita a Viterbo, e la seconda di Ecoambiente, sita ad Albano Laziale (RM).

40. Ecologia Viterbo detiene una posizione dominante sul mercato dello smaltimento degli scarti in discarica nel Lazio. Sulla base dei dati disponibili, la quota di Ecologia Viterbo sul totale di capacità di smaltimento autorizzata è pari al 69%, mentre è pari al 67% in termini di capacità di trattamento residua (ossia al netto delle volumetrie esaurite)³⁸. Si tratta di quote che sulla base della prassi e della giurisprudenza nazionale e europea appaiono idonee a definire l'esistenza di una posizione dominante in capo alla società³⁹.

41. Sotto un profilo soggettivo, a tale valutazione circa la dominanza sul mercato di Ecologia Viterbo, va aggiunta la circostanza che, in ogni caso, Ecologia Viterbo è attualmente l'unica discarica presente all'interno del territorio regionale a cui RIDA può rivolgersi, in quanto le ordinanze del 15-16 luglio 2021 del Sindaco di Roma Capitale e del Presidente della Regione Lazio con le quali è stata riaperta la discarica di Ecoambiente non contemplano RIDA tra gli impianti conferitori. Ne consegue che RIDA non ha ad oggi alcuna alternativa sul territorio regionale che il conferimento dei propri scarti alla discarica di Ecologia Viterbo, essendo lo stoccaggio degli stessi sul piazzale del proprio sito di trattamento un'opzione non solo temporalmente consentita al massimo fino al prossimo 8 dicembre 2021, ma altresì

³⁸ Per i riferimenti ai dati di capacità autorizzata e residua delle due discariche, cfr. *supra* par. III.2.1.

³⁹ Cfr., e.g., sentenza della Corte di giustizia UE del 3 luglio 1991, causa 62/86, *Akzo c. Commissione*, ECLI:EU:C:1991:286.

provvisoria (dovendo poi tali stoccaggi essere necessariamente smaltiti in discarica).

V.3. L'abuso di posizione dominante di Ecologia Viterbo: il rifiuto di accesso alla propria discarica da parte di RIDA

42. La condotta di Ecologia Viterbo, tesa ad ostacolare l'accesso di RIDA alla propria discarica, appare configurabile nei termini di abuso di posizione dominante posto in essere sul mercato regionale dello smaltimento degli scarti in discarica, nella forma del rifiuto a contrarre.

43. Secondo la giurisprudenza consolidata un'impresa dominante può abusare della propria posizione laddove, senza alcuna giustificazione oggettiva, ostacoli l'accesso ad una propria infrastruttura laddove tale infrastruttura sia irriplicabile per le imprese terze e l'accesso risulti necessario per lo svolgimento di attività economiche in un mercato collegato (in questo caso, a monte), eliminando la concorrenza in tale mercato⁴⁰.

44. Nel caso di specie, Ecologia Viterbo, come visto, detiene una posizione dominante nel mercato dello smaltimento degli scarti nel Lazio e, più in particolare, dispone di un'infrastruttura, la discarica di Viterbo, che non è immediatamente replicabile da RIDA e dal cui accesso dipende la possibilità per RIDA stessa di svolgere l'attività di trattamento nel mercato a monte. Tale circostanza è suggellata dalla relazione del Commissario *ad acta* che, in attuazione dell'ordine del TAR Lazio, ha identificato Ecologia Viterbo quale soggetto (unico, a valle della citata chiusura della discarica di MAD) a cui RIDA deve rivolgersi per il conferimento dei propri scarti; da ciò discende anche che Ecologia Viterbo è pienamente consapevole dell'indispensabilità dell'accesso alla propria discarica per consentire a RIDA lo svolgimento della propria attività .

45. Nel dettaglio, dalle informazioni descritte nel par. IV sembra emergere che, a partire dal 9 agosto 2021, Ecologia Viterbo avrebbe ostacolato l'accesso di RIDA al proprio impianto presentando plurime motivazioni, le prime di carattere tariffario, le seconde in merito alla mancanza delle dovute autorizzazioni e le terze con riguardo all'impossibilità di omologare i rifiuti in ingresso per asserita violazione dei parametri normativi che, sulla base delle informazioni agli atti, non appaiono avere natura oggettiva. La natura pretestuosa e dilatoria delle ragioni tariffarie e autorizzative sembra

⁴⁰ Cfr., e.g., sentenza della Corte di giustizia UE del 26 novembre 1998 nella causa C-7/97, *Oscar Bronner*, ECLI:EU:C:1998:569, par. 40.

confermata, in particolare, dai citati interventi della Regione Lazio che ha, a più riprese, invitato Ecologia Viterbo a dedicarsi prontamente (ed esclusivamente) al procedimento di omologa del rifiuto.

46. Riguardo al procedimento di omologa, Ecologia Viterbo avrebbe invece dapprima osteggiato la richiesta di RIDA di fare ricorso ad un laboratorio terzo, reputato poi necessario dalla Regione Lazio e anche dalla stessa Ecologia Viterbo. Da ultimo, a valle del raggiungimento di risultati difformi nei due studi sull'analisi del rifiuto prodotti da Ecologia Viterbo e RIDA nell'ambito della procedura di omologa svolta in contraddittorio, Ecologia Viterbo si sarebbe poi rifiutata di impiegare i criteri interpretativi definiti il 15 novembre 2021 dalla Regione Lazio e dall'ISPRA, nell'ottica di risolvere la situazione di stallo generatasi. Con una lettera del 16 novembre 2021, Ecologia Viterbo avrebbe invece contestato la bontà del criterio indicato dalla Regione, assoggettando l'omologa del rifiuto di RIDA ad un regime transitorio che presuppone tuttavia il comprovato superamento dei parametri legali, chiedendo in alternativa la ripetizione del campionamento e delle analisi di omologa, svolte da un laboratorio terzo scelto di comune accordo tra le parti. Alla data odierna non risulta che il procedimento di omologa sia stato concluso, con la conseguenza che la contestata condotta abusiva appare ancora in corso.

47. Allo stato degli elementi in atti, è dunque possibile concludere che il mancato accesso alla discarica di Ecologia Viterbo da parte di RIDA possa essere riconducibile a un abuso di posizione dominante posto in essere da Ecologia Viterbo, quantomeno a partire dal 9 agosto 2021 e tutt'ora in corso.

48. L'interesse di Ecologia Viterbo ad escludere RIDA dall'accesso alla propria discarica sembra legato sia alla circostanza che si tratta di operatori direttamente concorrenti nel mercato a monte del trattamento, sia all'ipotesi, prospettata dal segnalante, in merito all'esistenza di una comunanza di interessi tra Ecologia Viterbo e altre società attive nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti indifferenziati nel Lazio, *[omissis]* e, dunque, ad un più ampio possibile intento di monopolizzazione dell'intera filiera regionale.

VI. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRAEUROPEO

49. Le condotte esaminate appaiono suscettibili di rientrare nell'ambito della possibile applicazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto interessano un mercato di dimensione regionale che costituisce parte rilevante del mercato

europeo, peraltro particolarmente importante in funzione della presenza al suo interno della città di Roma Capitale. Tali condotte sono pertanto potenzialmente idonee a limitare gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

VII. MISURE CAUTELARI

50. Si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'avvio di un *sub*-procedimento teso alla possibile applicazione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990, il quale prevede che, “[n]ei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ovvero constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari”.

51. Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti e le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti inducono a ritenere, *prima facie*, sussistente la condotta abusiva contestata ad Ecologia Viterbo e consistente nell'esclusione di RIDA dall'accesso alla propria discarica, peraltro in un contesto emergenziale in cui Ecologia Viterbo è stata designata dalla Regione Lazio quale sede per il conferimento degli scarti da parte di RIDA.

52. Sotto il profilo del *periculum*, dalle informazioni in atti sembra emergere che, nelle more del procedimento, la prosecuzione del comportamento contestato rischi di produrre un danno grave ed irreparabile per la concorrenza: l'intervento in via cautelare dell'Autorità sembra infatti necessario per evitare l'uscita dal mercato di RIDA che, in caso di mancato accesso all'impianto di Ecologia Viterbo, potrebbe avvenire in maniera progressiva nel brevissimo periodo, al verificarsi della scadenza, prevista per il prossimo 8 dicembre, del permesso a stoccare i rifiuti sul proprio piazzale e della scadenza, in data 31 dicembre 2021, dell'accordo con la discarica sita in Toscana, cui RIDA attualmente conferisce i propri rifiuti. Inoltre, la condotta di Ecologia Viterbo appare suscettibile di generare non solo l'esclusione di un concorrente efficiente dal mercato del trattamento dei RUR ma, nella misura in cui interferisce con la possibile sottoscrizione di un accordo tra RIDA ed AMA, potrebbe determinare il perdurare della situazione di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nel territorio di Roma Capitale. La prosecuzione dell'emergenza potrebbe generare disagi per l'utenza da un punto di vista sia ambientale che economico, rendendo per AMA necessario

l'invio continuativo di parte dei RUR prodotti fuori Regione, a costi verosimilmente più elevati di quelli sostenuti in caso di utilizzo dell'impianto di RIDA alla tariffa definita dalla Regione Lazio; al contrario, l'utilizzo dell'impianto di RIDA da parte di AMA potrebbe non solo contribuire ad una pronta pulizia della città di Roma, ma anche generare una riduzione della TARI pagata dai cittadini del territorio.

RITENUTO, pertanto, che le condotte tenute da Ecologia Viterbo S.r.l. siano suscettibili, per le ragioni sopra esposte, di configurare possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTO, inoltre, che sussiste l'urgenza di avviare un *sub*-procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che le condotte poste in essere da Ecologia Viterbo S.r.l., consistenti nel rifiuto di accesso alla propria discarica da parte di RIDA, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Ecologia Viterbo S.r.l. per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno 5 giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) l'avvio del procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari tese a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni dieci decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine da ultimo indicato;

e) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Clara Beatrice Calini;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli